

Polizza Casa

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione 5 Abitazione



Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo individuale, tutela l'Assicurato e la sua famiglia da eventi inaspettati che possano causare danni ai propri fabbricati e al loro contenuto, nonché da eventi dannosi legati alla proprietà dei fabbricati stessi o attinenti alla vita di relazione.



Che cosa è assicurato?

Il prodotto è acquistabile dai proprietari di fabbricati che vi abitino in maniera abituale o saltuaria e dai conduttori dei fabbricati.

È possibile acquistare le garanzie che seguono.

✓ Danni al fabbricato

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei danni materiali e diretti ai fabbricati causati da: Incendio; Azione del fulmine; Esplosione e scoppio; Caduta di aeromobili; Fumi, gas e vapori; Bang sonico; Urto veicoli; Eventi atmosferici; Caduta di ascensori e montacarichi; Atti vandalici e eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Acqua condotta; Spese di ricerca e riparazione; Implosione; Spese demolizione e sgombero; Bonus da calamità naturale.

✓ Danni al contenuto

Indennizzo, nei limiti della somma assicurata, dei danni materiali e diretti al contenuto dei fabbricati causati da: Incendio; Azione del fulmine; Esplosione e scoppio; Caduta di aeromobili; Fumi, gas e vapori; Bang sonico; Urto veicoli; Atti vandalici e eventi sociopolitici; Fenomeno elettrico; Fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi; Fuoriuscita di acqua condotta causata da occlusione e gelo; Implosione; Danni guasti causati per impedire, arrestare o contenere il guasto; Danni al contenuto delle dipendenze; Spese di demolizione, sgombero e trasporto.

✓ Furto, rapina e scippo

Indennizzo dei danni derivanti dalla perdita di possesso per furto, rapina o scippo di beni sottratti all'interno e fuori dall'abitazione.

✓ Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

Indennizzo, nei limiti dei massimali di garanzia, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi in conseguenza a: proprietà e/o conduzione del fabbricato, vita privata e di relazione, ricorso terzi da incendio, responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

✓ Assistenza

Prestazione di immediato aiuto nel caso di difficoltà a seguito di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza.

✓ Tutela legale

Copertura delle: spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato nei casi di difesa in sede penale, azione in sede civile, controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare e relative pertinenze.



Che cosa non è assicurato?

Non sono in copertura:

- ✗ i fabbricati non siti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- ✗ i fabbricati censiti con categorie catastali diverse da A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8 o C6;
- ✗ i fabbricati adibiti a Bed & Breakfast;
- ✗ i fabbricati che non presentano:
 - strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili;
 - solai e armature del tetto comunque costruiti.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni commessi o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dai suoi parenti o affini;
- ! i danni causati da difetti di materiali e di costruzione, inadeguata manutenzione, usura, corrosione o manomissione, straordinaria manutenzione;
- ! i danni causati da esercizio, nei fabbricati assicurati, di industrie, commerci, arti o professioni;
- ! i danni causati da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stitlicidio od insalubrità dei fabbricati assicurati;
- ! le controversie relative al diritto di famiglia, vertenze di separazione e/o divorzio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture assicurative sono valide nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino. Sono previste inoltre le seguenti estensioni:
 - Furto, rapina e scippo e R.C.T.: le coperture assicurative sono valide in tutto il mondo.
 - Tutela legale: controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è eseguito annualmente mediante addebito dell'importo stabilito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo a scadenza, salvo il caso di disdetta.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata alla Compagnia almeno 30 giorni prima della scadenza attraverso raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Assicurazione Casa



BPMASSICRAZIONI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multiprotezione 5 Abitazione

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è stato realizzato in data 05/2020
ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Bipiemme Assicurazioni S.p.A. Via G. Lazzaroni, 3 20124; Milano.

Tel. (+39) 02 72235.081; Sito internet: www.bpmassicurazioni.it; E-mail: info@bpmassicurazioni.it

PEC: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Bipiemme Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012, ha sede legale e direzione generale in via G. Lazzaroni, 3 20124 Milano, Italia. Telefono (+39) 02 72235.081, Indirizzo di posta elettronica info@bpmassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio (esercizio 2018) redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 30.961.712, di cui il capitale sociale ammonta a € 22.000.000 e il totale delle riserve patrimoniali a € 3.777.078. Il requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa alla fine del periodo di riferimento è pari a € 21.312.105, mentre il requisito patrimoniale minimo è pari a € 5.328.026. I fondi propri ammissibili sono pari a € 48.061.234 e il solvency ratio è pari al 225,51%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa disponibile sul sito internet dell'impresa (https://www.bpmassicurazioni.it/bpma/docs/BPMA_Relazione_sulla_solvibilita_finanziaria_2018.pdf).

Al Contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questa polizza prevede la possibilità di assicurare fino ad un massimo di due fabbricati (a scelta tra abitazione abituale, saltuaria e box) per le garanzie Danni al fabbricato - Danni al contenuto - Furto, rapina e scippo - Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) - Assistenza - Tutela legale.

La garanzia Tutela Legale può essere acquistata solo in presenza delle garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza.

La garanzia Danni al contenuto può essere acquistata solo in presenza delle garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza.

Le garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza vengono vendute congiuntamente.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato alle somme assicurate scelte dal Contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONI DEL PREMIO

Non previste

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non previste

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: In caso di sinistro è necessario darne avviso all'Impresa entro 10 giorni dal sinistro componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 800.055.177 (per Italia) Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero) contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.
	Assistenza diretta/in convenzione: una volta denunciato il sinistro, l'Assicurato ha la facoltà di utilizzare, per la fornitura delle prestazioni, strutture o centri convenzionati con l'Impresa e/o con la Centrale Operativa.
	Gestione da parte di altre imprese: Per la garanzia Assistenza, deve essere presentata denuncia alla Centrale Operativa di Blue Assistance (funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno), attivabile a mezzo: Numero verde 800.055.177 dall'Italia o +39.011.7417.266 dall'Estero posta elettronica, all'indirizzo: assistenza@blueassistance.it indirizzo di posta elettronica certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it
	Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'impresa	Ricevuta la necessaria documentazione, compiuti gli accertamenti del caso e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento entro 30 giorni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	- Il premio è comprensivo di imposte e la sua corresponsione è dovuta per tutto il periodo assicurativo. - Il premio deve essere pagato annualmente in un'unica soluzione.
Rimborso	Il Contraente ha diritto al rimborso del premio in caso di risoluzione per cessazione del rischio in corso di contratto e in caso di diminuzione del rischio assicurato. L'Impresa, espletate le opportune verifiche, procederà a rimborsare la parte di premio pagata e non fruita, al netto delle imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	La presente polizza non prevede la possibilità di sospendere la copertura.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede la possibilità di recedere dal Contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche proprietarie di fabbricati in cui vi abitino in maniera abituale o saltuaria e ai conduttori dei fabbricati presi in locazione.



Quali costi devo sostenere?

- Costi intermediazione

La quota parte media percepita dagli intermediari per il prodotto Multiprotezione 5 Abitazione è pari al 33,4%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi lordi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a: <p style="text-align: center;">BIPIEMME ASSICURAZIONI S.P.A. Gestione Reclami Via G. Lazzaroni 3, 20124 MILANO Fax 02.85964440 Indirizzo e-mail: reclami@bpmassicurazioni.it Posta elettronica certificata: bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it</p> L'impresa dovrà rispondere al reclamo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a: <p style="text-align: center;">IVASS Via del Quirinale 21 – 00187 Roma Fax 06.42.13.32.06 Posta elettronica certificata: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98)(obbligatorio).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.



BPM ASSICURAZIONI

GRUPE
CO
vea

Polizza MULTIPROTEZIONE 5 Abitazione

**Contratto di Assicurazione
Multirischi di tipo individuale
Condizioni di Assicurazione ed. 05/2020**

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida del tavolo tecnico "Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi.

Il documento è stato redatto nel mese di maggio 2020 e i dati in essi contenuti sono aggiornati ad maggio 2020

| Presentazione

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche proprietarie di fabbricati in cui abitino in maniera abituale o saltuaria e ai conduttori dei fabbricati presi in locazione.

È una soluzione assicurativa multirischio, perché prevede una scelta di coperture personalizzabili, specificamente pensata per alcune tipologie di fabbricati ad uso abitativo censiti con le categorie catastali indicate nelle Condizioni di Assicurazione con esclusione di esercizi commerciali.

Coperture prestate

Con il presente Contratto il Cliente può selezionare le seguenti coperture:

1. Danni al Fabbricato
2. Danni al Contenuto
3. Furto, rapina e scippo
4. Responsabilità Civile Verso Terzi
5. Assistenza
6. Tutela Legale

La garanzia Danni al contenuto può essere acquistata solo in presenza delle garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza.

La garanzia Tutela Legale può essere acquistata solo in presenza delle garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza.

Le garanzie Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed Assistenza possono essere acquistate solo congiuntamente.

Sommario

Glossario	6
Condizioni di assicurazione	13
SEZIONE 1 - Danni al fabbricato	13
Art. 1.1 – Beni assicurati	13
Art. 1.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	13
Art. 1.3 – Calcolo valore assicurato	15
Art. 1.4 – Adeguamento premio e valore assicurato	16
Art. 1.5 – Esclusioni	16
Art. 1.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	18
Art. 1.7 – Forma dell'assicurazione	19
SEZIONE 2 - Danni al contenuto	20
Art. 2.1 – Beni assicurati	20
Art. 2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	20
Art. 2.3 – Esclusioni	21
Art. 2.4 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	22
Art. 2.5 – Forma dell'assicurazione	23
SEZIONE 3 – Furto, rapina e scippo	24
Art. 3.1 – Beni assicurati	24
Art. 3.2 – Estensioni operanti	24
Art. 3.3 – Furto, rapina e scippo all'interno dell'abitazione	24
Art. 3.4 – Valori nei mezzi di custodia	25
Art. 3.5 – Furto, rapina e scippo fuori dall'abitazione	25
Art. 3.6 – Esclusioni	25
Art. 3.7 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti	27
Art. 3.8 – Mezzi di chiusura difformi e/o inoperanti	28
Art. 3.9 – Forma dell'assicurazione	28
SEZIONE 4 - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)	29
Art. 4.1 – Chi è assicurato	29
Art. 4.2 – Contro quali danni posso assicurarmi	29
Art. 4.3 – Proprietà e/o conduzione della dimora	29
Art. 4.4 – Vita privata	29
Art. 4.5 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	30
Art. 4.6 – Ricorso terzi da incendio	31
Art. 4.7 – Persone non considerate terzi	31
Art. 4.8 – Estensione territoriale	31

Art. 4.9 – Esclusioni31
 Art. 4.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti33

SEZIONE 5 - Assistenza34

Art. 5.1 – Chi è assicurato 34
 Art. 5.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 34
 Art. 5.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 35
 Art. 5.4 – Estensione territoriale 36
 Art. 5.5 – Esclusioni 36
 Art. 5.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 38

SEZIONE 6 - Tutela Legale39

Art. 6.1 – Chi è assicurato 39
 Art. 6.2 – Contro quali danni posso assicurarmi 39
 Art. 6.3 – Consulenza telefonica40
 Art. 6.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia 40
 Art. 6.5 – Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile..... 41
 Art. 6.6 – Estensione territoriale 41
 Art. 6.7 – Esclusioni..... 41
 Art. 6.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti 42

SEZIONE 7 – Contratto dalla A alla Z43

Art. 7.1 – Requisiti di assicurabilità 43
 Art. 7.2 – Fabbricati condotti in locazione 43
 Art. 7.3 – Conservazione delle cose assicurate..... 43
 Art. 7.4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio..... 44
 Art. 7.5 – Decorrenza e durata dell'assicurazione..... 44
 Art. 7.6 – Pagamento del premio 44
 Art. 7.7 – Firma digitale 44
 Art. 7.8 – Diritto di recesso 44
 Art. 7.9 – Modifiche dell'assicurazione..... 45
 Art. 7.10 – Aggravamento del rischio 45
 Art. 7.11 – Diminuzione del rischio 45
 Art. 7.12 – Cambio delle abitazioni..... 45
 Art. 7.13 – Titolarità dei diritti..... 45
 Art. 7.14 – Altre assicurazioni 46
 Art. 7.15 – Limite massimo dell'indennizzo 46
 Art. 7.16 – Oneri fiscali 46
 Art. 7.17 – Forma delle comunicazioni 46
 Art. 7.18 – Legislazione applicabile, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente 46
 Art. 7.19 – Condizioni sempre operanti..... 47

SEZIONE 8 - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro.....48

Art. 8.1 – Denuncia in caso di sinistro 48
Art. 8.2 – Obblighi in caso sinistro 49
Art. 8.3 – Esagerazione dolosa del danno 50
Art. 8.4 – Procedura per la valutazione del danno 50
Art. 8.5 – Mandato dei periti51
Art. 8.6 – Pagamento dell'indennizzo 51
Art. 8.7 – Liquidazione dell'indennizzo 52

Raccomandazioni utili 56

Informativa sulla protezione e sul trattamento dei dati personali.....57

Glossario

A

Abitazione

Fabbricato che sia luogo di domicilio del Contraente come dimora abituale e/o saltuaria, adibito ad esclusivo uso abitativo, anche con ufficio privato del Contraente stesso.

Animale domestico

Tutti gli animali posseduti a scopo di affezione e di utilizzo nell'ambito del proprio tempo libero e purché posseduti nel rispetto delle norme di legge quali, a titolo esemplificativo:

- cani, gatti, criceti e altri animali normalmente presenti all'interno o nell'ambito di un'abitazione;
- cavalli, capre, conigli e altri animali da stalla e da cortile;

Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali che il Contraente posseda o utilizzi nell'ambito di sue attività professionali o comunque retribuite.

Appartamento

Unità immobiliare costituita da locali comunicanti, facente parte di maggior immobile contenente altre abitazioni, ciascuna con proprio ingresso interno ma con accesso comune dall'esterno. In questa voce sono comprese le cosiddette ville a schiera.

Assicurato

La persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Insieme delle garanzie previste in polizza.

Assistenza

L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito al Contraente che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa.

B

Banca

Banco BPM S.p.A. che svolge attività di distribuzione assicurativa dietro incarico dell'Impresa, consistente nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione dei contratti stipulati.

Bed & Breakfast

Servizio di alloggio e di prima colazione offerto avvalendosi della normale organizzazione familiare.

	<p>Box</p> <p>Locale coperto ad uso non abitativo, destinato al parcheggio dei veicoli e facente parte di un fabbricato che abbia le caratteristiche costruttive indicate alla definizione di Fabbricato nel presente Glossario.</p>
<p>C</p>	<p>Centrale Operativa</p> <p>Componente della struttura di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.</p>
	<p>Contenuto</p> <p>Il complesso dei beni mobili riposti all'interno del fabbricato e dell'eventuale annesso ufficio o studio privato.</p> <p>Nell'ambito di quanto sopra indicato in particolare si definiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arredamento: mobili, anche d'antiquariato, e arredi in genere e tutto quanto serve per uso domestico, personale o professionale non indicato nelle voci seguenti. I beni mobili di uso professionale sono compresi solo qualora i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato intercomunicante con l'abitazione stessa. Per la sola garanzia Furto, rapina e scippo (Sezione 3), sono ricompresi anche gli impianti di prevenzione e di allarme; - Collezione: raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo; - Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi da polso o da tasca (esclusi quelli in oro e platino anche se parzialmente), quadri, dipinti, mosaici, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento e cose aventi valore artistico, armi; - Valori: gioielli, oggetti (anche solo parzialmente) d'oro e di platino o montati su detti materiali, pietre preziose, denaro, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore. <p>In ogni caso non rientrano nella definizione di contenuto gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici.</p>
	<p>Contenuto delle dipendenze</p> <p>Gli arredi, le provviste alimentari, l'abbigliamento, gli attrezzi in genere (sportivi, dedicati alla cura e manutenzione dei giardini, delle piscine, dei campi da tennis, ecc.), le biciclette, quanto necessario per la custodia di animali domestici.</p>
	<p>Contraente</p> <p>Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.</p>
<p>D</p>	<p>Danni materiali e diretti</p> <p>I danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.</p>

Dimora abituale	<p>Abitazione, di proprietà o condotta in locazione, nel quale il Contraente vive in modo continuativo.</p> <p>Insieme dei locali catastalmente censiti ove il Contraente e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ossia ove gli stessi risiedano per la maggior parte del tempo, purché posta in territorio italiano.</p> <p>Non sono da considerarsi in copertura le abitazioni cedute in locazione o in comodato.</p>	
Dimora saltuaria	<p>Abitazione nella quale il Contraente vive in modo saltuario o non continuativo.</p> <p>Insieme dei locali catastalmente censiti ove il Contraente e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.</p> <p>Non sono da considerarsi in copertura le abitazioni cedute in locazione o in comodato.</p>	
Dipendenze e/o pertinenze	<p>Locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (per es. terrazze, portici, tettoie, ripostigli, cantine, soffitte, rimesse e box), purché la costruzione edile di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla polizza e previste all'Art. 7.1 della Sezione 7 – Contratto dalla A alla Z.</p>	
Disabitazione	<p>L'assenza continua dall'abitazione del Contraente, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.</p>	
Documenti personali	<p>Patenti di guida, carte di identità, passaporti, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto collettivo, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito e di debito, carte nominative di erogazione di servizi.</p>	
E	Esplosione	<p>Lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.</p>

F

Fabbricato

La costruzione edile destinata esclusivamente ad uso civile, catastalmente censita, adibita ad appartamento o casa unifamiliare con eventuale annesso ufficio o studio privato purché rientranti nelle categorie catastali di cui all' Art. 7.1 della Sezione 7 – Contratto dalla A alla Z.

Il fabbricato comprende:

- le sue pertinenze (quali cantine, tettoie, box auto);
- recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili;
- centrale termica o caldaia murale, serbatoi e attrezzature fisse per gli impianti termici e idraulici;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura e destinazione, realizzati nel fabbricato stesso, quali porte (anche interne), finestre, impianti di condizionamento (se ancorati ai muri), tende (purché rigidamente fissate al fabbricato ed escluse le tende scorrevoli su bastoni o rotaie);
- antenne radio-telericeventi e satellitari (purché fissate al fabbricato);
- tinteggiature, tappezzerie, moquette (e simili), affreschi e statue (purché privi di valore artistico).

Ai soli fini di validità della copertura di cui al Sezione 1 – Danni al fabbricato, i box, siano o meno di pertinenza dovranno essere indicati nel frontespizio di polizza. **In ogni caso non rientrano nella definizione di fabbricato: l'area, i parchi, i giardini, gli alberi, le pavimentazioni all'aperto, gli impianti sportivi, gli impianti fotovoltaici, gli impianti solari termici, la piscina (anche se ad uso privato).**

Familiari

I figli minori anche se non conviventi e ogni familiare e/o persona presente nello stato di famiglia del Contraente e/o risultante, da idonea documentazione, convivente stabilmente con il Contraente.

Fenomeno elettrico

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

Firma Digitale

Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesta dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).

Franchigia

L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che il Contraente tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia fissa dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.

	Fulmine	Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
	Furto	Il reato previsto dall'articolo 624 e 624 bis del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.
I	Implosione	Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
	Incendio	La combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
	Indennizzo/risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
	Incombustibilità/ materiali incombustibili	La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili: - cemento e cemento armato; - pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli; - altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, secondo il metodo di prova sopra indicato.
	IVASS	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazioni. Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all'ISVAP.
L	Locatario	Soggetto che conduce in locazione l'abitazione assicurata.
M	Massimale assicurato	La somma che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.

	Mezzo di custodia	Cassaforte o mobile con pareti e battenti in acciaio costituenti difesa atta a contrastare validamente attacchi condotti con soli mezzi meccanici; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere ancorato/a rigidamente al pavimento o alle pareti.
N	Nucleo familiare	Tutte le persone che compongono il nucleo familiare del Contraente quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.
O	Occlusione	Ostruzione che comporta l'interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei. Non si considera occlusione quella provocata da accumulo di grandine di grondaie e pluviali.
P	Polizza	Il documento che prova il contratto di Assicurazione.
	Premio	La somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'Assicurazione.
	Prestatore di lavoro	La persona che, in base ai documenti previsti dalla Legge, risulti prestare la propria opera presso l'abitazione assicurata e per la quale sussista l'obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
	Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati. Questa forma di assicurazione non comporta quindi l'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 Codice Civile) nel calcolo dell'indennizzo.
R	Rapina	Il reato previsto dall'articolo 628 del Codice Penale che viene commesso da chi si impossessa del bene mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.
S	Scoperto	L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennizzo. Questo importo rimane a carico del Contraente.
	Scoppio	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

	Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (con esclusione delle zanzariere).
	Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
	Società	Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
	Solaio	Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
	Somma assicurata	L'importo contrattualmente stabilito che costituisce il limite entro il quale la Società è obbligata a rispondere nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
T	Tetto	L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici e costruito con materiale incombustibile.
V	Valore al momento del sinistro	Il costo necessario per il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso e qualità, al netto del deprezzamento per lo stato d'uso e di conservazione.
	Vetri antifondamento	Quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Condizioni di assicurazione

Sezione 1 – Danni al fabbricato

LE GARANZIE CHE SEGUONO SONO VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA E DIETRO CORRESPONSIONE DEL RELATIVO PREMIO.

Art. 1.1 Beni assicurati

Il fabbricato indicato in polizza.

Art. 1.2 Contro quali danni posso assicurarmi

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati all'Art. 1.6:**

- A - INCENDIO** come definito nel Glossario.
- B - AZIONE DEL FULMINE** inteso come conseguenza diretta del Fulmine, come definito nel Glossario.
- C - ESPLOSIONE E SCOPPIO** come definiti nel Glossario.
- D - CADUTA DI AEROMOBILI** loro parti o cose da essi trasportate, **METEORITI**, corpi o veicoli spaziali.
- E - FUMI, GAS E VAPORI** sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.
- F - BANG SONICO** onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- G - URTO VEICOLI** danni che l'urto dei veicoli può cagionare ai fabbricati assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:
 - non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare;
 - non siano in uso o in servizio agli stessi;
 - siano in transito sulla pubblica via;

La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione del veicolo che ha cagionato il danno.

- H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO** anche nel caso in cui detti eventi provochino incendio, esplosione o scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/fabbricati (assicurati o non).
- I - CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI** a seguito di rottura di congegno di comando o di controllo, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.
- J - IMPLOSIONE** come definito nel Glossario.
- L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO.** La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
 2. degli altri danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
- La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) dell'abitazione assicurata, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**
- M - FENOMENO ELETTRICO** la Società si obbliga ad indennizzare i danni derivanti da fenomeno elettrico agli impianti al servizio del fabbricato assicurato.
- N - ACQUA CONDOTTA** ossia dei danni causati al bene assicurato da fuoriuscita d'acqua a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati.
- O - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO** di impianti idrici, igienici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel fabbricato o di pertinenza dello stesso.
- P - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE** in caso di **danno risarcibile in base alla lettera N - ACQUA CONDOTTA**, la Società si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto.
- Q - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza**, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

R - BONUS DA CALAMITÀ NATURALE nel caso in cui, a seguito delle seguenti calamità naturali: terremoto, maremoto, inondazione, alluvione ed eruzione vulcanica, ufficialmente dichiarate ed attestate dalla Pubblica Autorità competente, il fabbricato assicurato adibito a dimora abituale - escluse le pertinenze:

1. sia stato dichiarato inagibile da Organo competente **per un periodo continuativo non inferiore a 30 giorni**;
oppure
2. abbia subito un danno che ne comprometta la stabilità;
oppure
3. sia andato completamente distrutto.

la Società corrisponderà, indipendentemente dall'effettiva entità del danno, un importo per sinistro a titolo di bonus. L'importo è rispettivamente pari a:

- **€ 1.000 per le casistiche di tipo 1);**
- **€ 5.000 per le casistiche di tipo 2);**
- **€ 10.000 per le casistiche di tipo 3).**

Resta in ogni caso inteso che la Società, in caso di verificarsi congiunto di due o più delle fattispecie sopra indicate, **non corrisponderà un importo superiore a € 11.000 per anno assicurativo e per sinistro.**

S - SPESE DI SALVATAGGIO provocate al fine di ridurre il sinistro dalle Autorità o per ordine delle stesse, da terzi o dal Contraente stesso.

Art. 1.3 Calcolo valore assicurato

La somma assicurata corrisponde al valore indicato in polizza, determinato moltiplicando la superficie del Fabbricato, espressa in mq, per il **valore di attribuzione al mq** relativo alla categoria catastale di appartenenza, come riportato nella seguente tabella:

Categoria Catastale	Descrizione	Valore di attribuzione al mq
A1	Abitazione tipo signorile	€ 1.984,61
A2	Abitazione tipo civile	€ 1.274,15
A3	Abitazione tipo economico	€ 944,91
A4	Abitazione tipo popolare	€ 849,09
A5	Abitazione tipo ultrapopolare	€ 755,31
A7	Villini	€ 1.465,78
A8	Ville	€ 1.795,02
C6	Box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza del fabbricato	€ 567,76

I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto del successivo articolo della presente Sezione 1 - Danni al fabbricato.

Art. 1.4 Adeguamento premio e valore assicurato

Il valore di attribuzione al mq di cui al precedente articolo, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2015 = 100)" pubblicati dall'ISTAT, al mese di giugno di ogni anno. Gli adeguamenti del premio e del capitale assicurato, rideterminati sulla base del nuovo valore di attribuzione al mq, decorreranno dalla data di ciascun rinnovo annuale della polizza. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società procederà all'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

Si precisa che tale adeguamento potrà essere consultabile sul sito della Compagnia **www.bpassicurazioni.it**

Art. 1.5 Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;**
 - b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;**
 - c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;**
 - d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;**
 - e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;**
 - f) commessi o agevolati da dolo del Contraente;**
 - g) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;**
 - h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;**
 - i) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;**
 - j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati;**
 - k) le spese sostenute per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato.**
-

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA B - AZIONE DEL FULMINE:

- l) indiretti causati dall'azione del fulmine (sbalzi di tensione elettrica etc...).

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO:

Sono esclusi i danni causati da:

- m) frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria, bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, neve;
- n) intasamento, traboccamento, rottura o rigurgito di grondaie, pluviali o altri sistemi di scarico installati all'aperto.

Sono esclusi i danni subiti da:

- o) enti all'aperto;
- p) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
- q) fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;
- r) lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO:

- s) sono esclusi i danni causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA M - FENOMENO ELETTRICO:

- f) a tubi, lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- u) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- v) ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- w) per il recupero di dati informatici;
- x) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA N - ACQUA CONDOTTA:

- y) dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- z) derivanti da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
- aa)derivanti da gelo;
- bb)derivanti da acqua piovana;

- cc) conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
 dd) conseguenti a anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami;
 ee) provocati da impianti solari termici.

ESCLUSIONI SPECIFICHE PER LA GARANZIA O - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO, PER I DANNI DERIVANTI DA:

- ff) occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
 gg) traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature;
 hh) gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato;
 ii) gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non regolarmente attivato da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

Art. 1.6 Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Evento		Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
A	INCENDIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
B	AZIONE DEL FULMINE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
C	ESPLOSIONE E SCOPPIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
D	CADUTA DI AEROMOBILI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
E	FUMI, GAS E VAPORI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
F	BANG SONICO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
G	URTO VEICOLI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
H	URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBA D'ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto con un minimo di € 2.000 per sinistro
I	CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
J	IMPLOSIONE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
L	SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	Nei limiti della somma assicurata in polizza, tranne che per Atti di terrorismo, per cui l'indennizzo è effettuato entro il limite del 50% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto con una franchigia di € 1.000 per sinistro

M	FENOMENO ELETTRICO	€ 2.000 per sinistro e per anno	Franchigia di € 100 per sinistro
N	ACQUA CONDOTTA	10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto, con un minimo di € 500 per sinistro
O	FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA CAUSATA DA OCCLUSIONE E GELO	10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto, con un minimo di € 500 per sinistro
P	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE	€ 1.500 per sinistro e per anno	Non previsti
Q	SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO	5% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
R	BONUS DA CALAMITÀ NATURALE	€ 11.000 per sinistro e per anno, fermi i sottolimiti di cui al precedente Art. 1.2, lettera R	Non previsti
S	SPESE DI SALVATAGGIO	Non previsti	Non previsti

Art. 1.7 Forma dell'assicurazione

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

Sezione 2 – Danni al contenuto

Art. 2.1 – Beni assicurati

Il Contenuto, come definito nel Glossario.

Art. 2.2 Contro quali danni posso assicurarmi

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti al contenuto dei fabbricati assicurati causati dagli eventi indicati di seguito, **con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo Art. 2.4:**

- A - INCENDIO**, come definito nel Glossario.
- B - AZIONE DEL FULMINE**, inteso come conseguenza diretta del Fulmine, come definito nel Glossario.
- C - ESPLOSIONE E SCOPPIO**, come definiti nel Glossario.
- D - CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate, **METEORITI**, corpi o veicoli spaziali.
- E - FUMI, GAS E VAPORI** sviluppatisi a seguito degli eventi che precedono (dalla lettera A alla D) oppure causati per mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza.
- F - BANG SONICO**, onda sonora, ovvero dalla generazione di onde di pressione acustica, determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- G - URTO VEICOLI**: danni che l'urto dei veicoli può cagionare al contenuto assicurato anche quando non vi sia sviluppo di incendio, a condizione che i veicoli:
 - non siano di proprietà degli Assicurati e dei componenti del loro nucleo familiare,
 - non siano in uso o in servizio agli stessi,
 - siano in transito sulla pubblica via.

La garanzia opera esclusivamente per richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di Responsabilità Civile per i rischi della circolazione del veicolo che ha cagionato il danno.

H - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO. La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta e urto di aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
2. degli altri danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

- I - FENOMENO ELETTRICO** ad apparecchi elettrici ed elettronici compresi nella definizione di contenuto.
- J - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI**, ossia danni subiti dal contenuto di proprietà del Contraente causati da guasto o rottura accidentali di impianti idrici, igienici, pluviali e grondaie, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati nel fabbricato o di pertinenza dello stesso.
- L - IMPLOSIONE**, come definito nel Glossario.
- M - DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE** dell'abitazione.
- N - SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO:** nel caso di danno risarcibile ai termini di polizza, la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

Art. 2.3 – Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati o indiretti;
- b) a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti;
- c) arrecati al fabbricato;
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- e) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- f) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- g) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- h) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) commessi o agevolati da dolo del Contraente;
- j) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- l) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- m) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- n) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati.

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA B - AZIONE DEL FULMINE:

- o) indiretti causati dall'azione del fulmine (sbalzi di tensione elettrica etc...).

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA H - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO:

- p) causati nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA I – FENOMENO ELETTRICO:

- p) a tubi, alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
- q) ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
- r) ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate;
- s) per il recupero di dati informatici;
- t) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati.

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA J - FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI:

- u) dovuti a umidità e stillicidio o condensa;
- v) derivanti da gelo;
- w) conseguenti a rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
- x) conseguenti a anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami;
- y) provocati da impianti solari termici.

Art. 2.4 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

	Evento	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
A	INCENDIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
B	AZIONE DEL FULMINE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
C	ESPLOSIONE E SCOPPIO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
D	CADUTA DI AEROMOBILI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
E	FUMI, GAS E VAPORI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
F	BANG SONICO	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti

G	URTO VEICOLI	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
H	SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	Nei limiti della somma assicurata in polizza, tranne che per Atti di terrorismo, per cui l'indennizzo è effettuato entro il limite del 50% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto con una franchigia di € 1.000 per sinistro
I	FENOMENO ELETTRICO	€ 2.000 per sinistro e per anno	Franchigia di € 250 per sinistro
J	FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA ED ALTRI LIQUIDI	10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	10% di scoperto, con un minimo di € 500 per sinistro
L	IMPLOSIONE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
M	DANNI AL CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
N	SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO	Nei limiti del 20% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno, con un massimo di € 50.000 per sinistro	Non previsti

Per i beni mobili sotto elencati, l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

Beni	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
VALORI (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	30% della somma assicurata con il limite di € 50.000 per sinistro e per anno	Non previsti
DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	5% della somma assicurata con il limite di € 2.500 per sinistro e per anno	Non previsti
CONTENUTO DELLE DIPENDENZE, MOTORI MARINI E NATANTI	30% della somma assicurata alla voce contenuto dell'abitazione con il limite di € 50.000 per sinistro e per anno	Non previsti

Art. 2.5 – Forma dell'assicurazione

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

Sezione 3 – Furto, rapina e scippo

Art. 3.1 – Beni assicurati

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione **e con i limiti di indennizzo, scoperti e franchigie indicati al successivo Art. 3.7**, ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita di possesso **per furto o rapina** di quanto segue:

1. beni mobili rientranti nella definizione di **contenuto**, presente nel glossario; sono inoltre coperti **i guasti al contenuto assicurato** per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli, compresi gli atti dolosi;
2. beni mobili rientranti nella definizione di **contenuto delle dipendenze**, presente nel glossario;
3. serramenti; sono inoltre coperti **i guasti ai locali** ed ai serramenti causati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, compresi gli atti dolosi. **La garanzia non opera per i fabbricati in stato di abbandono, in corso di costruzione, ristrutturazione o non completamente ultimati.**

È inoltre coperta sia la rapina avvenuta all'interno dei locali nonché quella iniziata fuori, purché l'impossessamento dei beni mobili avvenga all'interno dei locali stessi.

Art. 3.2 – Estensioni operanti

L'Assicurazione rimborsa inoltre le spese per:

4. **la sostituzione delle serrature:** in caso di furto, scippo, rapina delle chiavi di ingresso dell'abitazione adibita a dimora abituale, la Società indennizzerà le spese sostenute, **purché la sostituzione sia effettuata entro 8 giorni dalla sottrazione;**
5. **indennizzare i danni materiali e diretti derivati dal furto o dalla rapina di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori di proprietà del Contraente o dei suoi familiari conviventi, portati in locali di villeggiatura in un Paese Europeo, purché il sinistro si sia verificato durante il temporaneo periodo di permanenza in tale luogo. Questa garanzia opera solo nel caso di assicurazione di dimora abituale, fermi i limiti di indennizzo indicati al successivo Art. 3.7. Questa garanzia non opera inoltre se il sinistro si verifica in una dimora saltuaria assicurata con la Società.**

Art. 3.3 – Furto, rapina e scippo all'interno dell'abitazione

Ai fini dell'operatività della presente garanzia, l'introduzione nei locali deve avvenire:

- I. **Con scasso o rottura.** Lo scasso o la rottura devono avvenire sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - 1) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, in modo tale da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
 - 2) tetti, pareti, soffitti, solai o pavimenti.**Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.**
- II. **Senza scasso** con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria attraverso aperture verso l'esterno situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno.
- III. **Con uso di chiavi false** o duplicate o utilizzando grimaldelli o arnesi simili; **in quest'ultimo caso**

a condizione che l'introduzione avvenga mediante le modalità previste ai punti precedenti.

- IV. **Con uso di chiavi autentiche**, smarrite o sottratte in modo fraudolento al Contraente, ai suoi familiari e/o persone con lui conviventi in modo continuativo o agli eventuali ospiti o collaboratori familiari. La garanzia opera limitatamente al periodo che va dall'accadimento, risultante dalla denuncia all'Autorità competente, fino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo.
- V. **Con introduzione clandestina** commesso da persone che siano rimaste all'interno dell'abitazione all'insaputa del Contraente, dei suoi familiari e/o di persone con lui conviventi in modo continuativo, e che abbiano poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- VI. **In qualsiasi altro** modo purché nei locali sia presente il Contraente o persona di età superiore ai 12 anni.

Art. 3.4 – Valori nei mezzi di custodia

La garanzia Furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali dell'abitazione secondo le modalità previste all'Art. 3.2, abbiano sottratto i valori assicurati mediante:

- effrazione od asportazione del mezzo di custodia;
- uso di chiavi false.

Per la Dimora saltuaria, la copertura è limitata al solo periodo di abitazione da parte del Contraente, dei suoi familiari o di altra persona con lui convivente in modo continuativo.

Art. 3.5 - Furto, rapina e scippo fuori dall'abitazione

La Società indennizza la sottrazione del denaro portato fuori dall'abitazione del Contraente e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo in conseguenza di:

- furto commesso in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona;
- furto commesso con rottura di vetri di autovetture, **limitatamente ai casi in cui la persona assicurata, a bordo dell'autovettura stessa, abbia addosso o a portata di mano il denaro;**
- rapina e scippo.

Le garanzie sono valide in tutto il mondo purché sia stata effettuata denuncia alle autorità competenti.

Art. 3.6 – Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o

idraulica;

- e) imputabili a furto, smarrimento, rapina, saccheggio o ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) commessi o agevolati da dolo del Contraente;
- g) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- i) da lavori di straordinaria manutenzione, inclusi i lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
- j) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- k) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati;
- l) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto o della rapina;
- m) a beni riposti all'aperto, su balconi e terrazze, anditi, corridoi e pianerottoli di uso comune;
- n) a veicoli a motore, natanti, imbarcazioni e loro parti;
- o) ai valori, tranne quelli custoditi in cassaforte, a partire dalle ore 24 del 15° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale;
- p) riferiti a valori di affezione o che non riguardino la materialità dei beni mobili assicurati;
- q) quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione e non sia presente nei locali il Contraente o persona di età superiore ai 12 anni, fatta eccezione per quanto previsto al punto II dell'Art. 3.3 della presente Sezione 3;
- r) causati da furto di denaro che attenga ad attività professionali esercitate dal Contraente per conto proprio o altrui e da ogni persona con lui convivente in modo continuativo.

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 3.5 – FURTO, RAPINA E SCIPPO FUORI DALL'ABITAZIONE:

- s) persone di età inferiore a 12 anni a meno che, al verificarsi del sinistro, non siano accompagnate da altre persone di età superiore e facenti parte del nucleo familiare.

Art. 3.7 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Evento		Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
ART. 3.1 - 1	FURTO E RAPINA ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE	CONTENUTO	Non previsti
ART. 3.1 - 2		CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	
ART. 3.1 - 3		SERRAMENTI	
ART. 3.2 - 4		SOSTITUZIONE DELLE SERRATURE	
ART. 3.2 - 5		CAPI DI VESTIARIO E OGGETTI PERSONALI, PREZIOSI E VALORI	
ART. 3.5	FURTO, RAPINA E SCIPIO FUORI DALL'ABITAZIONE	<p>€ 250 per sinistro, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata nel caso di 1 abitazione assicurata indicata in polizza per anno.</p> <p>Fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro nel caso di 2 abitazioni assicurate indicate in polizza</p>	

Si precisa inoltre che per i beni sottoelencati l'Assicurazione è prestata entro i seguenti limiti:

Beni		Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
DIMORA ABITUALE	COSE SPECIALI	20% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
	VALORI riposti nei mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	50% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 20.000 per sinistro e per anno	
	VALORI riposti in luoghi diversi dai mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	25% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 10.000 per sinistro e per anno	
	DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	7% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 500 per sinistro e per anno	
	CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	10% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 3.000 per sinistro e per anno	

DIMORA SALTUARIA	COSE SPECIALI	20% della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e per anno	Non previsti
	VALORI riposti nei mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	20% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 4.000 per sinistro e per anno	
	VALORI riposti in luoghi diversi dai mezzi di custodia (escluso denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori)	10% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.000 per sinistro e per anno	
	DENARO, TITOLI DI CREDITO E CARTE IN GENERE RAPPRESENTANTI VALORI	1% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 250 per sinistro e per anno	
	CONTENUTO DELLE DIPENDENZE	5% della somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.500 per sinistro e per anno	

A partire dalle ore 24 del 45° giorno di disabitazione dei locali adibiti a dimora abituale, verranno applicati i limiti di indennizzo previsti per la dimora saltuaria.

Art. 3.8 - Mezzi di chiusura difformi e/o inoperanti

Qualora l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni diverse da quelle di cui all'Art. 3.3 – punto I, con la sola rottura di vetro non antifondamento o con l'utilizzo di chiavi false o duplicate, la Società indennizzerà l'80% del danno liquidabile a termini di polizza.

ART. 3.9 Forma dell'assicurazione

La forma assicurativa prevista è a primo rischio assoluto.

Sezione 4 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Art. 4.1 – Chi è assicurato

Il Contraente e i familiari conviventi.

Art. 4.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

La Società assicura, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo**, il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il Contraente sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni accidentali verificatisi in relazione agli eventi derivanti dalle fattispecie riportate di seguito.

Art. 4.3 – Proprietà e/o conduzione

L'Assicurazione comprende i danni causati a terzi derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione della dimora abituale e/o saltuarie e dei beni mobili ivi contenuti, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive, piscine ed altre pertinenze. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'Assicurazione comprende la responsabilità del Contraente, nella sua qualità di condomino o locatario, sia per i danni di cui debba rispondere in proprio, sia per i danni su di esso gravanti pro quota, escluso l'eventuale maggiore onere derivante da obblighi solidali con gli altri condomini o locatari.

Qualora il fabbricato sia già coperto da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio di cui eventualmente il fabbricato fa parte e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.

L'assicurazione comprende inoltre:

- 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria**, inclusi lavori di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dell'abitazione ma, con riferimento alla manutenzione straordinaria, limitatamente alla responsabilità del Contraente quale committente.
- 2. Spargimento di acqua e altri liquidi e trabocco e rigurgito delle fognature, esclusi i tubi interrati e gli impianti di irrigazione.**
- 3. Interruzione o sospensione totale o parziale di attività** industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 4. Inquinamento accidentale:** danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Le coperture di cui ai punti dall'1 al 4 sono prestate con i limiti previsti all'Art. 4.10.

In caso di comproprietà dell'abitazione la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Art. 4.4 – Vita privata

La copertura è estesa anche ai figli minori anche se non conviventi e ad ogni familiare e/o persona

presente nello stato di famiglia del Contraente con esso convivente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono coperti i seguenti eventi:

1. **intossicazione od avvelenamento** causati da cibi o bevande preparati o somministrati dal Contraente;
2. **esercizio di sport di pratica comune** in qualità di dilettante e di tutte le attività del tempo libero, compresa l'attività di volontariato, purché non retribuite, quali: modellismo, campeggio, giardinaggio con uso di macchine ed attrezzature; resta esclusa la caccia e il relativo utilizzo di cani;
3. **proprietà ed uso di giocattoli**, anche a motore, e di biciclette, anche elettriche del tipo "a pedalata assistita", così come definite dalla Direttiva Europea 2002/24/CE, monopattini, skateboard ecc., nonché proprietà ed uso di carrozzelle per disabili. La garanzia è prestata a condizione che per i predetti mezzi non sussista l'obbligo assicurativo di legge e purché l'utilizzo di tali mezzi avvenga nel rispetto della normativa vigente;
4. **partecipazione del Contraente, quale genitore alle attività scolastiche** previste dal D.Lgs. 297/94 (e successive modifiche e integrazioni) ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, ricreative e simili;
5. **fatto dei figli minori** del Contraente che mettano in movimento o in circolazione veicoli, natanti o imbarcazioni pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida o per il trasporto di persone, **con esclusione dei danni subiti dai veicoli, natanti o imbarcazioni se di proprietà del Contraente o degli Assicurati.**

L'assicurazione è operante alla condizione che la messa in movimento o in circolazione del veicolo o natante o il trasporto di persone siano avvenuti all'insaputa dei genitori (onere della prova a carico della Società) e che il mezzo stesso, se di proprietà del Contraente o degli Assicurati, risulti coperto, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della Responsabilità Civile secondo quanto disposto dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per veicoli e natanti a motore. **La presente garanzia è operante soltanto in relazione all'azione di regresso eventualmente svolta dall'assicuratore della Responsabilità Civile Auto, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle garantite da detto assicuratore;**

6. **fatto dei figli minori temporaneamente non conviventi** con il Contraente per motivi di studio e/o vacanza;
7. **proprietà, possesso ed uso di animali domestici.** È compresa la responsabilità delle persone che abbiano, per conto del Contraente, e a titolo gratuito, in temporanea consegna e/o custodia gli animali stessi. Relativamente alla proprietà ed uso di cani, la garanzia ha efficacia esclusivamente se il Contraente è in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia al momento del sinistro;

Le coperture di cui ai punti dall'1 al 7 sono prestate con i limiti previsti all'Art. 4.10.

Art. 4.5 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

1) Assunti direttamente dal Contraente

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile in caso di:

- a) azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
- b) risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente **non**

inferiore al 6% (sei per cento) calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n.38 del 23/02/2000.

La garanzia opera fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza per anno assicurativo, purché il prestatore di lavoro, al momento del sinistro, sia iscritto ai registri obbligatori INAIL e in regola con le disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.

2) Collaboratori temporanei

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente nei casi di morte e lesioni personali, subite in occasione dell'espletamento delle loro mansioni svolte a favore del Contraente e del suo nucleo familiare, da baby-sitter, "ragazze alla pari", collaboratori domestici occasionali che non risultino regolarmente iscritti per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Art. 4.6 – Ricorso terzi da incendio

L'Assicurazione comprende i danni a cose di terzi derivanti da incendio, scoppio, esplosione di beni del Contraente o da lui detenuti.

Questa garanzia è prestata con i limiti previsti all'Art. 4.10.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti gli elementi utili alla difesa.

La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità, senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 4.7 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente;
- b) ogni parente o affine del Contraente, se con lui convivente;
- c) le Società e le persone giuridiche nelle quali il Contraente o le persone di cui alla lettera a) rivestano la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
- d) il proprietario e il conduttore del fabbricato assicurato.

Art. 4.8 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Art. 4.9 – Esclusioni

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE DELLA SEZIONE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

- b) causati da eruzioni vulcaniche, mareggiate, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) derivanti da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- e) commessi o agevolati da dolo del Contraente;
- f) causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura, corrosione o manomissione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei fabbricati assicurati;
- h) da lavori non regolarmente eseguiti da ditta specializzata e/o senza le dovute certificazioni/autorizzazioni;
- i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore, l'installatore o il locatore dei fabbricati assicurati;
- j) da esercizio, nei fabbricati assicurati, da parte del Contraente o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni;
- k) da inquinamento di qualsiasi natura, purché non accidentale;
- l) da umidità, stillicidio o insalubrità dei fabbricati assicurati;
- m) conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati assicurati;
- n) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- o) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- p) derivanti da proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, natanti, imbarcazioni nonché di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani, e droni salvo quanto espressamente previsto all'Art. 4.4, punto 5;
- q) a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- r) derivanti dall'esercizio della caccia o dalla partecipazione a gare sportive in genere e relative prove organizzate da Associazioni / Federazioni di carattere nazionale;
- s) derivanti da proprietà, possesso, uso di animali non domestici;
- t) derivanti da proprietà, possesso, uso di armi;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 4.5 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:

- u) da malattie professionali, silicosi e malattie da esposizione all'amianto;
- v) che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- w) dei prestatori di lavoro.

Art. 4.10 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ciascun anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate al Contraente nello stesso periodo e qualunque sia il numero delle persone danneggiate.

	Prestazioni	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
ART. 4.3 – PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DELLA DIMORA	1 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	2 - SPARGIMENTO, TRABOCCO E RIGURGITO	€ 30.000,00 per sinistro e per anno	
	3 - INTERRUZIONE ATTIVITÀ	Nei limiti del 20% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	4 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE	€ 50.000,00 per sinistro e per anno	
ART. 4.4 – VITA PRIVATA	1 - INTOSSICAZIONE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	€ 100,00 per i soli danni a cose
	2 - ESERCIZIO SPORT COMUNE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	3 - PROPRIETÀ ED USO DI GIOCATTOLE E CARROZZELLE PER DISABILI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	4 - PARTECIPAZIONE DEI GENITORI AD ATTIVITÀ SCOLASTICHE	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	5 - FATTO DEI FIGLI MINORI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	6 - AFFIDAMENTO DEI FIGLI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	7 - PROPRIETÀ, POSSESSO ED USO DI ANIMALI DOMESTICI	Nei limiti del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
ART. 4.5 - R. C. VERSO PRESTATORI DI LAVORO	ASSUNTI DIRETTAMENTE DAL CONTRAENTE	Nei limiti del 50% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	
	COLLABORATORI TEMPORANEI	€ 100.000,00 per sinistro e per anno	
ART. 4.6 - RICORSO TERZI DA INCENDIO	INCENDIO, SCOPPIO, ESPLOSIONE DI BENI	Nei limiti del 50% del massimale indicato in polizza per sinistro e per anno	

Sezione 5 – Assistenza

Art. 5.1 – Chi è assicurato

Il Contraente.

Art. 5.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

La Società si impegna a fornire al Contraente una prestazione di immediato aiuto, **con i limiti previsti all'Art. 5.6**, nel caso in cui questi si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti nella presente polizza e comunque occorso durante il periodo di copertura della polizza stessa.

Le **garanzie prestate** sono le seguenti:

A - INVIO DI UN ELETTRICISTA ALL'ABITAZIONE

In caso di un sinistro o di guasti all'impianto elettrico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un elettricista sul luogo dell'assistenza.

B - INVIO DI UN FABBRO ALL'ABITAZIONE

In caso di un sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura, furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasti a serrature dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un fabbro sul luogo dell'assistenza.

C - INVIO DI UN FALEGNAME ALL'ABITAZIONE

In caso di un sinistro, di tentata effrazione dei mezzi di chiusura in legno dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un falegname sul luogo dell'assistenza.

D - INVIO DI UN IDRAULICO ALL'ABITAZIONE

In caso di un sinistro o guasti all'impianto idraulico dell'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad inviare un idraulico sul luogo dell'assistenza.

E - SOGGIORNO IN HOTEL

In caso di un sinistro che renda l'abitazione inagibile, la Centrale Operativa seleziona un hotel più vicino possibile all'abitazione e prenota la camera per il Contraente e i suoi familiari conviventi.

La Società si fa carico delle spese alberghiere relative al pernottamento ed alla prima colazione **con i limiti previsti all'Art. 5.6** salvo che il Contraente, per opportunità o comodità, non concordi con la Centrale Operativa di soggiornare in strutture alberghiere di categoria inferiore, più vicine al luogo dell'assistenza. L'hotel selezionato sarà di categoria minima o equivalente a 3 stelle.

F - TRASFERIMENTO DI OGGETTI

In caso di sinistro che renda l'abitazione inagibile e sussista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa mette a disposizione del Contraente un mezzo di trasporto idoneo per trasferire oggetti preziosi o di arredamento presso un luogo di deposito provvisorio.

G - INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA ALL'ABITAZIONE

In caso di sinistro all'abitazione che abbia compromesso l'efficienza degli accessi ed esista l'oggettivo rischio di furti o di atti vandalici, la Centrale Operativa reperisce e invia sul luogo del sinistro una guardia giurata autorizzata all'esercizio dell'attività.

H - VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO

Nel caso in cui l'abitazione subisca un sinistro mentre è temporaneamente disabitata, la Centrale Operativa organizza e dispone il rientro anticipato del Contraente all'abitazione. La Società, tramite la Centrale Operativa, mette a disposizione per il rientro un biglietto aereo di classe turistica o ferroviario di prima classe e si fa carico delle relative spese.

I - CUSTODIA ANIMALI DOMESTICI

In caso di un sinistro che renda l'abitazione momentaneamente inadatta ad ospitare gli animali domestici di piccola taglia di proprietà del Contraente, la Centrale Operativa fornisce il recapito di pensioni per animali presenti nella zona.

La Centrale Operativa, nel caso in cui il Contraente usufruisca della garanzia "Soggiorno in Hotel", organizza il soggiorno del Contraente in una struttura alberghiera che accetti di ospitare animali domestici.

J - ASSISTENZA AL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE

In caso di un sinistro all'abitazione che renda necessario lo sgombero di materiali e/o il riordino di oggetti ingombranti, la Centrale Operativa provvede ad inviare personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dell'abitazione del Contraente.

K - AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

In caso di un sinistro, la Centrale Operativa mette a disposizione del Contraente un taxi per consentire l'adempimento ai propri impegni o alle incombenze amministrative.

L - INFORMAZIONI ARTIGIANI

In caso di sinistro o di necessità, il Contraente può telefonare alla Società che mette a disposizione la Centrale Operativa attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, per fornire nominativi e recapiti di artigiani e di servizi di zona tra i quali:

- elettricisti;
- falegnami;
- idraulici;
- vetrai;
- decoratori;
- altre informazioni utili al loro riguardo.

M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

In caso di sinistro o di necessità, il Contraente può telefonare alla Società che mette a disposizione, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, la Centrale Operativa, per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare (ad esempio: denuncia alle autorità competenti, denuncia alla compagnia di assicurazione, rilascio certificati, eccetera).

Art. 5.3 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia

La Società presta il servizio di assistenza tramite una struttura organizzativa esterna in conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008 ed eroga le prestazioni di assistenza attraverso la Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A., attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.

Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, il Contraente deve contattare la Centrale Operativa, ai seguenti numeri di telefono: Numero verde 800.055.177 (dall'Italia) - Linea urbana +39 011 74.172.66 (dall'Estero).

La Società non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Eccezionalmente il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dalla polizza nel caso in cui la Centrale Operativa preventivamente contattata,

ha autorizzato il Contraente a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza. In quest'ultimo caso devono pervenire alla Società i giustificativi in originale delle spese sostenute dal Contraente.

La Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali il Contraente non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità.

La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dal Contraente.

Eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dal Contraente al professionista intervenuto.

Per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti l'abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate. Per gli interventi di artigiani, la Società non riconosce anticipi di denaro, rimborsi o indennizzi compensativi per i pezzi di ricambio, i materiali sostitutivi e/o di uso corrente.

Art. 5.4 – Estensione territoriale

La Società presta l'Assistenza all'abitazione ubicata nel territorio delle Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 5.5 – Esclusioni

L'Assistenza non è operante in caso di:

- a) dolo del Contraente;
- b) sinistri che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) sinistri determinati da inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali, da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari nonché da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico o sociale ed ai quali il Contraente abbia partecipato attivamente;
- d) malattie mentali, disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici;
- e) azioni delittuose compiute dal Contraente;
- f) interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell'abitazione;
- g) sinistri occorsi su apparecchi mobili domestici (lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.) e guasti provocati dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a loro collegate;
- h) danni agli impianti generali, ossia idraulico, elettrico, del gas e del riscaldamento dell'edificio in cui è situata l'abitazione del Contraente a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione stessa;
- i) gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
- j) interruzione della fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua da parte degli Enti erogatori;
- k) danni a cancelli, porte, portoni d'accesso dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata a meno che non siano di uso esclusivo dell'abitazione;
- l) sostenimento di spese relative a costi dei pezzi di ricambio e materiali sostitutivi /o di uso corrente;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA A - INVIO DI UN ELETTRICISTA ALL'ABITAZIONE:

- m) interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione;
- n) interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA B - INVIO DI UN FABBRO ALL'ABITAZIONE:

- o) interventi su impianti con sistemi di chiusura elettronici;
- p) interventi su chiavi elettroniche;
- q) interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso del Contraente;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA C - INVIO DI UN FALEGNAME ALL'ABITAZIONE:

- r) interventi su parti o componenti che non siano ad esclusivo uso del Contraente;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA D - INVIO DI UN IDRAULICO ALL'ABITAZIONE:

- s) interventi a causa di gelo;
- t) interventi di riparazione, sostituzione o manutenzione di apparecchi mobili (es. lavatrici, lavastoviglie, apparecchi termici ad uso domestico ecc.);
- u) interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;

ESCLUSIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA SOLA GARANZIA DI CUI ALLA LETTERA M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE:

- v) spese relative al rilascio dei certificati o documenti.

Art. 5.6 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Prestazioni	Limiti di indennizzo	Massimale annuo	Franchigia/Scoperto
A - ELETTRICISTA	€ 150 per sinistro	€ 2.500 per anno	Non previsti
B - FABBRO	€ 150 per sinistro		
C - FALEGNAME	€ 150 per sinistro		
D - IDRAULICO	€ 150 per sinistro		
E - SOGGIORNO IN HOTEL	€ 400 per sinistro		
F - TRASFERIMENTO DI OGGETTI	€ 200 per sinistro e fino ad un massimo di giorni 2 anche non continuativi		
G - GUARDIA GIURATA	€ 250 per sinistro		
H - VIAGGIO PER IL RIENTRO ANTICIPATO	Non previsto per sinistro		
I - CUSTODIA ANIMALI DOMESTICI	€ 150 per sinistro		
J - ASSISTENZA AL RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE	€ 300 per sinistro		
K - AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	€ 150 per sinistro		
L - INFORMAZIONI ARTIGIANI	Non previsto per sinistro		
M - INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE	Non previsto per sinistro		

Sezione 6 – Tutela Legale

Art. 6.1 – Chi è assicurato

Sono assicurati il Contraente, i figli minori anche se non conviventi, ed ogni familiare e/o persona con lui convivente se presente nello Stato di Famiglia.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 6.2 – Contro quali danni posso assicurarmi

Quando le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono coinvolte in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **senza duplicazione di onorari**;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro**;
- spese per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria**;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **un solo avvocato per ogni grado di giudizio**.

Per le seguenti garanzie sono coperte le spese sostenute da tutte le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" nell'ambito della loro vita privata.

1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Se il danno è subito via web sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

2. Contrattuale

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali proprie o di controparte, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento) e inferiore a € 52.000 (cinquantaduemila)**.

3. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

4. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

5. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera quando:

- **le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono assolte con decisione passata in giudicato;**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà agli assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza.

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, **le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" dovranno restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa in ogni grado di giudizio.**

6. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relativamente alla posizione previdenziale/assistenziale.

7. Pedoni e ciclisti

Sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti per delitti colposi;
- b) per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi a seguito di incidenti stradali che coinvolgono le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di qualsiasi veicolo pubblico o privato.

8. Locazione e di proprietà

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione e di proprietà delle abitazioni, anche secondarie o stagionali, direttamente utilizzate dalle persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato".

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

Art. 6.3 – Consulenza telefonica

Nell'ambito delle garanzie coperte dalla polizza è istituito un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.189.542** "ARAGTEL" a disposizione degli assicurati in orario d'ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale (ad esempio, in relazione ad un contratto stipulato o ad un danno subito);
- chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione;
- informazioni sugli adempimenti previsti in caso di interventi davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 6.4 – Con quali condizioni operative attivo la garanzia

Sono coperti i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dalle persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato";
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza della di contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Art. 6.5 – Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità Civile

Se coesiste un'assicurazione di responsabilità civile, le garanzie del presente contratto operano **in secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile** per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 6.6 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Europa o negli stati Extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo e sono processualmente trattate dall'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 6.7 – Esclusioni

Se nel contratto non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a) **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- b) **materia fiscale o amministrativa;**
- c) **fatti dolosi dei soggetti assicurati;**
- d) **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- e) **proprietà o guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto;**
- f) **attività professionale e attività di impresa degli assicurati;**
- g) **cariche pubbliche, elettive e politiche ricoperte dagli assicurati;**
- h) **separazione e divorzio;**
- i) **rischi coperti da altra assicurazione;**

- j) operazioni finanziarie in ogni senso intese;
- k) immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;
- l) vertenze con la Società.

Inoltre, la Società non copre:

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- spese per l'indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

Art. 6.8 – Limiti di indennizzo, franchigie e/o scoperti

Prestazioni	Limiti di indennizzo	Franchigia/Scoperto
SPESE LEGALI, PERITALI, DI GIUSTIZIA, PROCESSUALI E DI INDAGINE NEI CASI INDICATI NELL'ART. 6.2	€ 20.000 per sinistro e per anno	Non previsti

Sezione 7 – Contratto dalla A alla Z

Art. 7.1 – Requisiti di assicurabilità

I fabbricati oggetto delle coperture assicurative e indicati in polizza devono:

- a) essere siti in territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino;
- b) essere regolarmente accatastati con categoria A1, A2, A3, A4, A5, A7, A8, o C6 (con esclusione dei Bed & Breakfast) e conformi alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie;
- c) devono essere conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative.

In polizza è possibile indicare sino ad un massimo di 2 fabbricati assicurati (a scelta tra abitazione abituale, saltuaria e box) per le garanzie presenti nelle Sezioni 1, 2, 3 e 6 e 1 solo fabbricato assicurato per la garanzia presente nella Sezione 6. Per la Sezione 4, vale quanto indicato all'Art. 4.2.

Ai fini della validità delle coperture assicurative, i fabbricati assicurati devono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili; è tuttavia ammessa la presenza di materiali combustibili nei solai, nell'armatura e nella copertura del tetto. Nelle pareti esterne la presenza di materiali combustibili è invece ammessa con una tolleranza del 30%. Il legno lamellare è considerato incombustibile ai fini dell'assicurazione;
- solai e armature del tetto comunque costruiti.

Art. 7.2 – Fabbricati condotti in locazione

La suddetta copertura per le Sezioni *Danni al fabbricato*, *Danni al contenuto*, *Furto*, *rapina e scippo* e *R.C.T.* opera anche ove il fabbricato assicurato sia condotto in locazione da parte del Contraente in base a regolare contratto. L'eventuale indennizzo è effettuato a favore del proprietario del fabbricato assicurato.

In caso di sinistro la Società ha facoltà di verificare i suddetti requisiti, anche mediante l'acquisizione della relativa documentazione che il Contraente è tenuto a fornire.

Art. 7.3 – Conservazione delle cose assicurate

I fabbricati assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione e nel rispetto di eventuali vincoli architettonici ed urbanistici. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. Il Contraente si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare i fabbricati assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il Contratto con il Contraente inadempiente.

Art. 7.4 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 7.5 – Decorrenza e durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La presente polizza ha durata annuale.

In mancanza di disdetta, da comunicarsi tra le parti almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per 1 ulteriore anno e così di seguito. Per esercitare tale diritto, il Contraente dovrà inviare alla Società disdetta attraverso raccomandata A/R al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via Giuseppina Lazzaroni, 3
20124 Milano**

In alternativa alla comunicazione a mezzo lettera raccomandata se il Contraente è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata può inviare la richiesta di disdetta all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

In caso di estinzione del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, la polizza cesserà la sua validità con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto, senza necessità di disdetta.

Art. 7.6 – Pagamento del premio

Il pagamento del premio avviene, a seguito di autorizzazione del Contraente, mediante addebito del relativo importo sul conto corrente bancario che il Contraente stesso intrattiene con la Banca. L'attestazione dell'avvenuto pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto e dei successivi rinnovi.

L'importo minimo di premio di polizza per l'accesso alle coperture assicurative previste dal contratto è pari a € 50.

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di copertura.

Art. 7.7 – Firma digitale

Esclusivamente in caso di vendita a distanza, la sottoscrizione può avvenire mediante Firma Digitale, come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione. Il contratto di polizza viene emesso sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 7.8 – Diritto di recesso

Esclusivamente in caso di vendita a distanza e a condizione che non abbia denunciato sinistri, entro

14 giorni dalla decorrenza del contratto, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto inviando richiesta scritta tramite lettera raccomandata A.R. a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano. In alternativa alla comunicazione tramite raccomandata, se il Contraente è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, può inviare la richiesta di recesso all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

La Società provvederà a rimborsare al Contraente il Premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, a far data dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione, al netto delle imposte.

Art. 7.9 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e comporteranno la **necessità di sostituzione contrattuale** da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.

Art. 7.10 – Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7.11 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. **Tali variazioni comporteranno, in ogni caso, la necessità di sostituzione contrattuale** da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.

Art. 7.12 – Cambio delle abitazioni

In caso di trasloco della dimora abituale, il Contraente potrà chiedere, dandone comunicazione scritta preventiva alla Società con almeno 2 giorni di preavviso, la copertura assicurativa su entrambe le abitazioni per le garanzie previste con il presente contratto.

La validità per la presente estensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno del trasloco o dell'inizio dello stesso e cesserà automaticamente alle ore 24 del 15° giorno successivo.

Trascorso tale termine, la variazione ora indicata **comporterà la necessità di sostituzione contrattuale** da effettuarsi presso la filiale bancaria alla quale è assegnata la polizza.

Art. 7.13 – Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati **dal Contraente e dalla Società**. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che **sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua**

facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7.14 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro **il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.** Se la copertura riguarda i rischi ai quali si riferiscono le garanzie Incendio e Furto, rapina e scippo qualora la somma degli indennizzi - escluso dai conteggi l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 7.15 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto dalle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, **a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata ed indicata nella scheda di polizza.**

Art. 7.16 – Oneri fiscali

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

Art. 7.17 – Forma delle comunicazioni

Per quanto non diversamente regolato, tutte le comunicazioni inerenti il contratto debbono farsi per iscritto mediante invio di lettera raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata all'attenzione di:

Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Via Giuseppina Lazzaroni, 3 - 20124 Milano MI
Fax +39.02.72235.080,
Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

oppure alla filiale della Banca al quale è assegnato il Contratto di assicurazione.

Art. 7.18 – Legislazione applicabile, sistemi alternativi di risoluzione delle controversie e foro competente

Per quanto non regolato espressamente dal presente contratto valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Qualunque controversia relativa al presente contratto, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e sue successive modifiche, deve essere preliminarmente sottoposta ad un tentativo di mediazione, da effettuarsi innanzi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

La richiesta di mediazione deve essere inviata a Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Servizio Legale e Societario - Via Giuseppina Lazzaroni n. 3 - 20124 Milano ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo bipiemmeassicurazionispa@legalmail.it

Il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità della causa civile.

Se la mediazione non ha successo, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendano far valere diritti derivanti dal presente contratto.

Art. 7.19 – Condizioni sempre operanti

1. Dolo e colpa grave

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave del Contraente e con dolo o colpa grave delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i prestatori di lavoro.

2. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'Indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Sezione 8 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Art. 8.1 – Denuncia in caso di sinistro

- **Relativamente alle garanzie Danni al fabbricato, Danni al contenuto, Furto, Rapina e scippo e Responsabilità Civile verso Terzi**, i sinistri devono essere tempestivamente denunciati dal Contraente e/o dalla Banca alla Società, **entro 15 giorni** dalla data del sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:

**Numero Verde 800.055.177 (per Italia),
Linea Urbana +39.011.74.172.66 (per l'Estero),**

contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall'operatore, il Contraente dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia sinistro, consegnato unitamente al presente Set Informativo al seguente indirizzo:

**Bipiemme Assicurazioni
c/o BLUE ASSISTANCE
via Santa Maria n. 11
10122 – TORINO**

Posta Elettronica Certificata: gestioneclienti.bpmassicurazioni@pec.it

- **Relativamente ai sinistri del ramo Assistenza**, la gestione viene affidata dalla Società a BLUE ASSISTANCE S.P.A. **Per ottenere l'Assistenza il Contraente deve telefonare sempre e preventivamente alla Centrale Operativa**, componendo i numeri di telefono:

**Numero per l'Italia 800.055.177 (per Italia)
Linea Urbana +39 011 741.72.66 (per l'Estero)**

La Centrale Operativa è a disposizione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno per raccogliere le richieste.

- **Relativamente ai sinistri di Tutela Legale**, la gestione è affidata dalla Società ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

In caso di sinistro, la denuncia deve essere presentata tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza e comunque **nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411

E-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it

Fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557

**E-mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro:
sinistri@ARAG.it**

Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449

Art. 8.2 – Obblighi in caso di sinistro

Inoltre con le modalità di cui sopra:

- **Relativamente alle Garanzie Danni al fabbricato, Danni al contenuto e Furto, rapina e scippo, il Contraente deve:**
 - a) **specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno, nonché, nei casi in cui il fatto si configuri come reato, farne anche denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo quando prevista, indicando la Società ed il numero di polizza;**
 - b) **fornire alla Società nei 5 giorni successivi copia della denuncia fatta all'Autorità contenente una distinta particolareggiata dei beni rubati o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;**
 - c) **denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;**
 - d) **adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati o danneggiati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati, e delle tracce e dei residui del sinistro fino alla liquidazione del danno.**

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che i beni avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente, oltre che comunicare la realtà e il valore dell'oggetto del danno, deve altresì:

- e) **tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto i beni rimasti danneggiati o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
 - f) **dare, a seguito della richiesta da parte della Società, la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore dei beni preesistenti al momento del sinistro;**
 - g) **tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.**
- **Relativamente alla Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, il Contraente deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.**
 - **Relativamente alla Garanzia Assistenza, il Contraente deve comunicare alla Centrale Operativa i seguenti dati:**
 - a) **le proprie generalità e l'eventuale suo indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);**
 - b) **numero di polizza;**
 - c) **tipologia del sinistro e luogo di accadimento;**
 - d) **tipo di intervento richiesto.**
 - **Relativamente alla Garanzia Tutela Legale, oltre all'obbligo di denunciare il sinistro, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" devono informare la Società e/o ARAG in modo**

completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

Al momento della denuncia, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" hanno il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'albo:**

- **dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;**
- **del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**

Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con la Società o con ARAG, ARAG invita le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" a scegliere il proprio legale e nel caso in cui non vi provveda, **ARAG provvederà direttamente alla nomina di un legale al quale le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" dovranno conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria.**

ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, al fine di realizzarne il bonario componimento, e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, **ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" hanno l'onere di fornire.**

Le spese per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

In caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa, le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" possono proseguire a proprie spese la controversia, con facoltà di ottenere da ARAG la rifusione delle spese sostenute e non liquidate, se il risultato conseguito è più favorevole di quello prospettato da ARAG. **Le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" devono in ogni caso informare ARAG sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.**

le persone assicurate di cui all'Art. 6.1 "Chi è assicurato" sono obbligate a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.

Art. 8.3 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.4 – Procedura per la valutazione del danno

Se l'evento riguarda le garanzie Incendio e Furto, rapina e scippo l'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle parti:**
- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da

altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà senza vincolo solidale.

La Società non è obbligata ad alcun indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal sinistro.

Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.

LA MANCATA OSSERVANZA DELLE PROCEDURE LIQUIDATIVE PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Art. 8.5 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui agli Art. 8.1 e 8.2 della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti alle singole Sezioni di garanzia;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della lettera b) dell'Art. 8.4 della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.6 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni** dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte del Contraente, **sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla**

documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzia alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 8.7 – Liquidazione dell'indennizzo

SEZIONE 1 – DANNI AL FABBRICATO

Anticipo sugli indennizzi

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% del presumibile indennizzo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000.**

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, **purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

Liquidazione dei danni

Premesso che il valore del fabbricato è determinato ai sensi dell'Art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratte le franchigie fissate in polizza.

SEZIONE 2 – DANNI AL CONTENUTO

Anticipo sugli indennizzi

Il Contraente ha diritto di richiedere, **dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi l'importo di € 20.000.**

Rinuncia rivalsa

La Società rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, **purché il Contraente stesso non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile**, verso:

- le persone ospitate dal Contraente;
- le persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- i familiari del Contraente esclusi quelli previsti dall'art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso il fabbricato a qualsiasi titolo;
- parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, sovrastanti o sottostanti l'abitazione assicurata;
- i dipendenti in genere del Contraente.

Liquidazione dei danni

Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri (fermi i limiti di indennizzo previsti):

- a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi. Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**
- b) per **i beni** rientranti nella definizione di contenuto ed **acquistati nell'anno precedente il sinistro**, la Società indennizza:
- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;
 - le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.
- In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione. **Dall'indennizzo verrà detratto il valore dei residui;**
- c) per le **collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
- d) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
- e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un valore o un diritto di legittimazione** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
- f) per i **titoli di credito**:
- la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze**, se previste;
 - **il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

SEZIONE 3 – FURTO, RAPINA E SCIPPO

Anticipo sugli indennizzi

Il Contraente ha diritto di richiedere, dopo **60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro**, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, **a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi sicuramente l'importo complessivo di € 10.000.**

Liquidazione dei danni

1. Valore dei beni mobili assicurati e determinazione del danno

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. L'indennizzo pertanto verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

La determinazione del danno verrà effettuata applicando i seguenti criteri (**fermi i limiti di indennizzo previsti**):

- a) per **tutti i beni**, rientranti nella definizione di contenuto, **con l'esclusione di quelli acquistati nell'anno precedente il sinistro**, l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro e dal costo di riparazione di quelli danneggiati, **con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**
- b) per i **beni** rientranti nella definizione di contenuto **ed acquistati nell'anno precedente il sinistro**, la Società indennizza:
- il valore risultante dalla fattura di acquisto o da altro documento fiscalmente equivalente;

- le spese sostenute per riparare i beni mobili danneggiati.
- In entrambi i casi la liquidazione verrà effettuata senza applicare il deprezzamento correlato allo stato d'uso e di conservazione;
- c) per le **collezioni** parzialmente danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
 - d) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento;
 - e) per il **denaro**, i **titoli di pegno** ed in genere per **qualsiasi carta rappresentante un valore** si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi;
 - f) per i **titoli di credito**:
 - la Società, salvo diversa pattuizione, **non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste**;
 - **il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci**;
 - il loro valore dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Recupero dei beni asportati

Se i beni asportati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione, il resto spetta alla Società.

In ogni caso il Contraente ha facoltà di conservare i **beni** recuperati previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto. **In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la Società risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dagli stessi.**

Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro, le somme assicurate con la presente garanzia ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente rimborso di premio.

SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali e peritali

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome del Contraente designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza del Contraente in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Tutte le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro il Contraente sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in scheda di polizza.

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dal Contraente per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.**

Raccomandazioni utili

Si consiglia di adottare sempre i seguenti accorgimenti per evitare/ridurre al minimo le conseguenze in caso di sinistro:

- immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna;
- provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione;
- chiudere il rubinetto/valvola idrica di adduzione al fabbricato assicurato in caso di assenza per periodi superiori ai 7 giorni;
- chiudere il rubinetto/valvola di adduzione del gas al fabbricato assicurato in caso di mancato utilizzo;
- far controllare periodicamente, da tecnici qualificati, l'impianto di riscaldamento, l'impianto elettrico, la canna fumaria, la cucina;
- non sovraccaricare prese e prolunghe con derivazioni multiple (doppie spine, ciabatte) ed evitare di passare con le prolunghe sotto i tappeti e sotto le porte;
- staccare la presa dell'antenna del televisore durante i temporali e in caso di disabitazione;
- staccare la spina generale della corrente quando si parte per le vacanze;
- dotare il fabbricato di un rilevatore di fumo che reagisce immediatamente se si sviluppa un incendio;
- tenere in casa almeno un estintore da usare in caso di incendio, meglio se uno per piano; se non si utilizza, procedere comunque annualmente alla manutenzione;
- sostituire le serrature in caso di perdita o furto delle chiavi;
- posizionare in cassaforte (qualora presente) i valori in caso di assenza per disabitazione.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI **ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016**

Gentile Cliente, desideriamo informarla che Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Società") per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

A. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

A.1 FINALITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Società da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, saranno raccolti e trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative indagini e/o azioni legali;
- costituzione, esercizio o difesa dei diritti della Società;
- adempimento a specifici obblighi di legge o contrattuali (es. attività di antiriciclaggio e vigilanza assicurativa sui sinistri);
- attività statistico-tarifarie e di profilazione della clientela;
- verifica e monitoraggio dei rischi finanziari.

Per la fornitura di tali servizi, la Società deve obbligatoriamente ottenere il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Il mancato conferimento da parte Sua comporta l'impossibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

A.2 FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING

La Società può chiedere il consenso al trattamento dei Suoi dati personali al fine conoscere il gradimento in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerla aggiornato sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Società o da società del gruppo di appartenenza della stessa, anche tramite questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo.

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A.1 della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo.

B. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati saranno trattati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Società i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Società potrà utilizzare soggetti terzi che, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa. I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

C. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Suoi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa".

L'elenco aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati alla lettera D della presente informativa.

I Suoi dati personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c..

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

D. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento o la rettifica in caso di inesattezza;
- le finalità e modalità del trattamento;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano – e-mail: privacy@bpmvita.it

E. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Via G. Lazzaroni 3, 20124 Milano.